Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 febbraio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1973, n. **988.**

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria e istituzione di un'agenzia consolare di prima categoria in La Chaux-de-Fonds (Svizzera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento del Ministero degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in La Chaux-de-Fonds (Svizzera) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in La Chaux-de-Fonds (Svizzera) un'agenzia consolare di prima categoria alle dipendenze del Consolato in Neuchâtel e con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di La Chaux-de-Fonds (comuni di La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes e La Sagne) e di Le Locle (comuni di Le Locle, Les Brenets, Cerneux-Pequignot, La Brévine, Le Bémont, La Chaux-de-Miliett, Les Ponts-de-Martel e Brot-Plamboz).

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1973

LEONE

MORO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **989.**

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia alla medesima facoltà dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 10 febbraio 1971, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia;

Visto il verbale della facoltà di scienze politiche della Università di Pavia, in data 7 aprile 1973, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea della medesima facoltà alla cattedra di storia dei trattati e politica internazionale della facoltà di scienze politiche della Università di Padova, a decorrere dal 1° novembre 1973;

Visto il verbale, in data 30 aprile 1973, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 12 e 21 settembre 1973, con i quali il consiglio della facoltà di scienze politiche nonchè il senato accademico dell'Università di Padova hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1973, il posto di assistente di ruolo, assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 10 febbraio 1971, citato nelle premesse del presente decreto, alla cattedra di storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia, è trasferito alla cattedra di storia dei trattati e politica internazionale della facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1973, n. **990.**

Soppressione dei vice consolati di prima categoria in Avignone, Tolone e Mentone (Francia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di prima categoria in Avignone (Francia) è soppresso.

Art. 2.

Il vice consolato di prima categoria in Tolone (Francia) è soppresso.

Art. 3.

Il vice consolato di prima categoria in Mentone (Francia) è soppresso.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

MORO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973, n. **991.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della regione Toscana;

Visti, inoltre, i propri decreti del 13 luglio 1969, n. 529 e del 17 aprile 1972, n. 310, recanti modifiche al predetto statuto;

Vista la deliberazione in data 24 maggio 1972 assunta dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 2 e 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1973

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 70. — CARUSO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA TOSCANA

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Firenze ed ha durata illimitata.

Esso ha lo scopo di esercitare in Toscana il credito fondiario ed edilizio ai termini delle leggi vigenti e può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.

Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.

Art. 4.

I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 8 miliardi e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500 mila ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio della Toscana e dal Monte di credito su pegno di Lucca come appresso:

Cassa di risparmio di Carrara	n.	368 q.	per L.	184.000.000
Cassa di risparmio di Firenze	»	7.808 »	per »	3.904.000.000
Cassa di risparmi di Livorno	»	1.005 »	per »	502.500.000
Cassa di risparmio di Lucca	»	1.771 »	per »	885.500.000
Cassa di risparmio di Pisa	»	1.110 »	per »	555.000.000
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia	»	1.443 »	per »	721.500.000
Cassa di risparmi e depositi di Prato	»	1.125 »	per »	562.500.000
Cassa di risparmio di San Miniato	»	829 »	per »	414.500.000
Cassa di risparmio di Volterra .	»	485 »	per »	242.500.000
Monte di credito su Pegno di Lucca	»	56 »	per »	28.000.000
	n.	16.000	L.	8.000.000.000

Durante la vita dell'Istituto i fondi di garanzia non potranno mai essere ridotti a somma inferiore a lire un miliardo cinquecento milioni ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Qualora, ai fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun ente partecipante è tenuto a concorrervi in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo.

Tuttavia, l'assemblea, purchè a voti unanimi, potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da enti partecipanti diversi da quelli cui avrebbero fatto carico.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente tra enti partecipanti e non può aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.

I fondi di garanzia saranno impiegati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, siano essi quelli costituiti dal conferimento iniziale, siano quelli risultanti a seguito di eventuali successive variazioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1973.

Ripartizione delle somme stanziate sul Fondo nazionale ospedaliero per l'esercizio finanziario 1973.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1972, che stabilisce che deve essere provveduto annualmente al riparto tra le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, delle disponibilità finanziarie iscritte al cap. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità;

Atteso che per l'esercizio in corso non è prevista alcuna utilizzazione di fondi per l'integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici interni di cui agli articoli 47 e 48 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerata la necessità di provvedere alla ripartizione della somma a disposizione con le modalità indicate nell'art. 2, secondo comma, lettere *a*) e *b*), della legge n. 304 dell'8 maggio 1971;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno (*Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1950, n. 200) e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1968, n. 159 del 24 giugno 1968, n. 249 del 30 settembre 1968 e n. 162 del 30 giugno 1969, con le quali sono state determinate le zone rientranti nelle regioni previste dall'art. 2, secondo comma, lettera *a*), dell'anzidetta legge n. 304;

Visti i dati riportati nell'Annuario statistico italiano 1972 pubblicato dall'Istituto centrale di statistica, concernente la popolazione presente accertata nell'ultimo censimento effettuato (24 ottobre 1971);

Atteso che la somma attualmente disponibile in conto competenza sul cap. 1139 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973 ammonta a L. 19.000.000.000;

Vista la necessità di provvedere nel corrente esercizio in linea prioritaria alle esigenze degli enti ospedalieri;

Sentito il parere favorevole della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 19.000.000.000, complessivamente disponibile nel bilancio del Ministero della sanità esercizio 1973 per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli enti ospedalieri, è ripartita come segue:

a) L. 9.500.000.000 a favore delle regioni ammesse ai benefici di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle regioni entro il cui territorio sono state riconosciute le zone depresse del centro nord in applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, in relazione alla popolazione presente nei territori delimitati dalle predette leggi;

b) L. 9.500.000.000 a favore di tutte le regioni in relazione alla popolazione presente.

Art. 2.

La somma di L. 9.500.000.000 di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 destinata ad una popolazione complessiva di 27.910.784 abitanti, è ripartita in ragione di L. 340,37 per abitante, per cui la ripartizione stessa viene a risultare come appresso:

Piemonte	ab	422 689 (2)		L 143 870 000
Lombardia	»	361 048 (2)		» 122 890 000
Trentino-Alto Adige	»	16.915 (2)		» 5 760 000
Veneto	»	1.256.618 (2)		» 427 720 000
Friuli-Venezia Giulia	»	292.231 (2)		» 99 470.000
Liguria	»	71.183 (2)		» 24.230.000
Emilia-Romagna	»	415.492 (2)		» 141.420.000
Toscana	»	1.028 155 (1) (2)	(541 710) (486 445)	» 349 956 000
Umbria	»	390 764 (2)		» 133 005 000
Marche	»	1 077.848 (1) (2)	(432.350) (645.498)	» 366 870 000
Lazio	»	4.205.363 (1) (2)	(3.877.193) (328.170)	» 1 431 380 000
Abruzzi	»	1 129.576 (1)		» 384 475 000
Molise	»	302 060 (1)		» 102 810 000
Campania	»	4.997 401 (1)		» 1.700.963.000
Puglia	»	3.493.265 (1)		» 1.189 000.000
Basilicata	»	565.252 (1)		» 192 395.000
Calabria	»	1.856.586 (1)		» 631 926.000
Sicilia	»	4.582.541 (1)		» 1.559.760.000
Sardegna	»	1.445.787 (1)		» 492.100.000
Totale				L 9.500.000.000

(1) Legge 26 giugno 1965, n. 717
(2) Legge 22 luglio 1966, n 614

La somma di L. 9.500 000 000 di cui alla lettera *b*) dell'art 1 destinata ad una popolazione complessiva di 53 770.371 abitanti, va ripartita in ragione di L. 176,68 per abitante, per cui la ripartizione stessa viene a risultare come appresso:

Piemonte	ab	4 461.527	L 788 255 000
Valle d'Aosta	»	111.239	» 19 646 000
Lombardia	»	8.504 061	» 1 502 490 000
Trentino-Alto Adige	»	845 111	» 149 307 000
Veneto	»	4.122 697	» 728.391 000
Friuli-Venezia Giulia	»	1.244 347	» 219.844 000
Liguria	»	1 868.630	» 330.142 000
Emilia-Romagna	»	3 853.434	» 680 817.000
Toscana	»	3 501.568	» 618 650.000
Umbria	ab	779 926	L 137 790 000
Marche	»	1.350 879	» 238 666 000
Lazio	»	4.754 484	» 840 015 000
Abruzzi	»	1.129 576	» 199 566.000
Molise	»	302 060	» 53 360.000
Campania	»	4.997 401	» 882 933.000
Puglia	»	3.493 265	» 617 183.000
Basilicata	»	565.252	» 99 861.000
Calabria	»	1 856.586	» 328 014 000
Sicilia	»	4 582.541	» 809 636 000
Sardegna	»	1 445.787	» 255 434 000
Totale			L 9 500.000.000

Art 3.

La somma di L. 19 000 000 000 devoluta a favore delle singole regioni sulla base delle ripartizioni di cui al precedente art 2, risulta così ripartita in relazione alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1:

Piemonte	143 870 000	+	788.255 000	=	932 125 000
Valle d'Aosta			19.646 000	=	19 646 000
Lombardia	122 890 000	+	1 502.490 000	=	1 625 380.000
Trentino-Alto Adige	5 760 000	+	149.307.000	=	155 067.000
Veneto	427 720 000	+	728.391.000	=	1 156 111.000
Friuli-Venezia Giulia	99 470 000	+	219.844.000	=	319 314.000
Liguria	24 230 000	+	330.142.000	=	354.372.000
Emilia-Romagna	141 420.000	+	680.817.000	=	822.237.000
Toscana	349 956.000	+	618.650.000	=	968.606.000
Umbria	133.005.000	+	137.790.000	=	270.795.000
Marche	366.870.000	+	238.666.000	=	605.536.000
Lazio	1 431.380.000	+	840.015.000	=	2.271.395.000
Abruzzi	384.475.000	+	199.566.000	=	584.041.000
Molise	102.810.000	+	53.360.000	=	156.170.000
Campania	1 700.963.000	+	882.933.000	=	2.583.896.000
Puglia	1 189.000.000	+	617.183.000	=	1.806.183.000
Basilicata	192.395.000	+	99.861.000	=	292.256.000
Calabria	631.926.000	+	328.014.000	=	959.940.000
Sicilia	1 559.760.000	+	809.636.000	=	2.369 396.000
Sardegna	492.100.000	+	255 434.000	=	747.534.000
	9.500.000.000	+	9.500.000.000	=	19.000.000.000

Art. 4.

I presidenti delle giunte regionali — e per la regione Sicilia l'assessore regionale alla sanità — secondo il regolamento della regione stessa, provvederanno con propri decreti, dei quali una copia sarà trasmessa al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, alla ripartizione delle somme tra gli enti ospedalieri esistenti nel territorio di competenza tenuta presente la necessità di assicurare su tutto il territorio della regione l'efficienza strutturale e funzionale dei servizi fondamentali qui di seguito indicati, come precisato dalla circolare n. 159 dell'11 settembre 1971 del Ministero della sanità:

1) Servizi di pronto soccorso fissi e mobili;
2) Servizi di rianimazione;
3) Servizi di emodialisi;
4) Servizi di radiologia;
5) Servizi di analisi;
6) Servizi trasfusionali;
7) Poliambulatori;
8) Servizi di lavanderia;
9) Servizi di disinfezione e sterilizzazione;
10) Forni inceneritori;
11) Biblioteche ed attrezzature per l'attività didattica degli ospedali;
12) Servizi di cardiologia, di fisiopatologia respiratoria, di neurofisiopatologia, ecc.

Art. 5.

L'assegnazione dei fondi ai singoli enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie dovrà essere effettuata tenendo conto delle esigenze funzionali dei predetti enti e della disponibilità di locali da destinare ai nuovi servizi.

Potrà tuttavia essere autorizzata la spesa per acquisto di attrezzature anche nei casi in cui mancano al momento locali idonei purchè risulti il tempestivo e contemporaneo impegno della regione a provvedere.

Art. 6.

In caso di ospedali di nuova costruzione, le cui opere murarie siano ultimate o in corso di ultimazione, le somme a disposizione potranno essere destinate anche per l'acquisto di attrezzature di primo impianto, sempre che siano dimostrate le difficoltà di carattere finanziario che ostacolano l'entrata in funzione del nuovo stabilimento.

Art. 7.

Il Ministero della sanità trasferisce alle regioni, entro il corrente esercizio finanziario 1973, le somme loro assegnate mediante emissione di mandati diretti a favore degli enti regione, sino al raggiungimento del complessivo importo di L. 19.000.000.000 tratti sullo stanziamento di competenza del capitolo 1139 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1973, con le modalità di estinzione singolarmente indicate dai competenti organi regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1973

Il Ministro per la sanità
GUI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1973
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 32

(1264)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 355, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del 31 luglio 1973, n. 24398, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Riccardo Scardino, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dott. Giovanni Maiuri, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Giovanni Maiuri è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, in sostituzione del dott. Riccardo Scardino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 155

(1301)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

Revoca, su rinuncia, alla farmacia Toschi Tullio, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia, sito in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2092 in data 9 aprile 1958 la farmacia Toschi Tullio fu autorizzata a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia sito in Bologna, via S. Felice, 89, le specialità medicinali chimiche: 1) Ematogeno soluzione; 2) Eustateina soluzione;

Vista la lettera in data 31 ottobre 1973, con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla farmacia Toschi Tullio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia sito in Bologna, via S. Felice, 89, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2092 in data 9 aprile 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(1265)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

Approvazione dei modelli del certificato d'uso del motore, della licenza di abilitazione alla navigazione e della patente di abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto per la navigazione entro venti miglia dalla costa ed abrogazione dei decreti interministeriali 10 ottobre 1972, 5 dicembre 1972 e 6 maggio 1972.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 15, comma quarto, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che prevede il certificato d'uso del motore delle imbarcazioni da diporto;

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che prevedono la licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da diporto;

Visti l'art. 20, comma primo, lettere *a*) e *c*) e comma secondo e l'art. 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che prevedono la patente per le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro venti miglia dalla costa e per la condotta dei motori;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti modelli del certificato d'uso del motore delle imbarcazioni da diporto, della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da diporto e della patente per le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro venti miglia dalla costa che fanno parte integrante del presente decreto e che sostituiscono quelli approvati con i decreti interministeriali del 10 ottobre 1972, 5 dicembre 1972 e 6 maggio 1972.

Art. 2.

I decreti interministeriali 10 ottobre 1972, 5 dicembre 1972 e 6 maggio 1972 sono abrogati.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Copertina **(formato 123 x 173)**

Stemma della
Repubblica italiana

REPUBBLICA ITALIANA

Certificato d'uso del motore per imbarcazioni da diporto

Nota per la tipografia: copertina in tutta plastica di colore arancione carico. Scritti di colore bianco.

Mod M.M 59
Mod M.C. 2430

Stemma della
Repubblica italiana

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Certificato d'uso del motore per imbarcazioni da diporto

N 000 000 (*)

(*) Numero progressivo di tiratura

Mod M.M 59
Mod M.C. 2430

Velina per lo scarico

N. . . . . . .
operazione

SCARICO DEL CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE
PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Sigla del compilatore

AVVERTENZE

Il presente certificato viene rilasciato per i motori

fuoribordo di qualsiasi potenza;

entrobordo ed entrofuoribordo di potenza non superiore a 20 CV istallati su imbarcazioni escluse dall'obbligo dell'iscrizione o della relativa licenza

Il certificato d'uso del motore deve essere sempre tenuto a bordo in originale **o in copia** fotostatica autenticata ed esibito ad ogni richiesta da parte dei competenti organi di controllo.

L'inosservanza delle disposizioni relative al presente certificato, salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dal codice della navigazione, è punita con la pena dell'ammenda da L. 10.000 a L. 200.000

Mod M.M 59
Mod M C. 2430

Stemma della
Repubblica italiana

Certificato d'uso del motore per imbarcazioni da diporto

(1) . . .

. . . .

Vista la legge 11 febbraio 1971, n 50 e le relative norme di attuazione;

Visti i risultati degli accertamenti per la determinazione della potenza massima di esercizio e di quella fiscale di cui all'art 15 della predetta legge:

Rilascia

il presente certificato per l'uso del motore entro specificato

Bollo d'ufficio

, lì 19

Marca da bollo

Il (2) . . . .

. .

(1) Ufficio che rilascia il certificato
(2) Il capo dell'ufficio

CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Costruttore . .

Modello . . . . .

Matricola . . .

Anno di costruzione . . . . . .

Tipo (1) . . . . Tempi . . . .

Alesaggio . . . . .mm Corsa . . . . . .mm

Numero cilindri . . . . . . Cilindrata . . . . .cmc

Potenza massima di esercizio . . CV a . . giri/min

Potenza fiscale . . . . CV Peso . . . . .kg

Consumo specifico . . . . gr/CVh

Annotazioni . . . .

. . . .

. . . .

(1) Entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo (vedere avvertenze) Indicare anche il tipo di combustibile impiegato.

TAGLIANDI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE

ANNOTAZIONI

TAGLIANDI RELATIVI AL PAGAMENTO
DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE

Copertina (formato mm 123 × 173)

Mod M M 57
Mod M.C. 2410

Stemma della
Repubblica italiana

REPUBBLICA ITALIANA

Licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da diporto

Nota per la tipografia: Copertina in plastica di colore azzurro; in alto, a sinistra, banda trasversale tricolore

Mod M M 57
Mod M.C. 2410

Emblema della
Repubblica italiana

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da diporto

N 000 000 (*)

(*) Numero progressivo di tiratura

Mod M.M. 57
Mod M.C. 2410

Velina per lo scarico

N . . . . .
operazione

SCARICO DELLA LICENZA DI ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE
DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Sigla del compilatore

N. 000.000 (*)

(*) Numero progressivo di tiratura

AVVERTENZE

La presente licenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 149, 155 e 169 del codice della navigazione, costituisce documento di bordo che abilita alla navigazione e conferisce alla imbarcazione il diritto d'inalberare la bandiera italiana

La presente licenza deve essere tenuta a bordo, in originale o in copia fotostatica autenticata, ed esibita ad ogni richiesta da parte dei competenti organi di controllo.

A norma dell'art. 9, comma secondo, della legge 11 febbraio 1971, n 50, il presente documento di bordo deve essere sottoposto ogni due anni al visto di convalida presso l'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione e deve essere rinnovato in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero, del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo o dell'apparato motore di propulsione.

Mod M M 57
Mod M.C. 2410

Emblema della
Repubblica italiana

Licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da diporto

Imbarcazione (1) . . . .
Sigla e numero d'iscrizione . . . .
Nome (2) . . . .
Nominativo internazionale (2) . . . .
Ufficio d'iscrizione . . . .

---

(1) **A vela**; a vela con motore ausiliario; a motore; a remi
(2) Eventuale

Il (1)

. . . . . .

. . . . . .

Vista la legge 11 febbraio 1971, n 50 e le relative norme di attuazione;

Visto l'esito favorevole della visita per l'accertamento della idoneità alla navigazione;

Abilita

l'imbarcazione (2) . . .

contraddistinta con la sigla ed il numero . . . .

denominata . . . .

iscritta nel registro delle imbarcazioni da diporto tenuto dall'ufficio .

. . . .

a navigare, *a scopo di diporto*, in acque marittime entro/oltre . . . .
miglia dalla costa ed in acque interne

Marca da bollo **Data** . . . .

Timbro tondo dell'ufficio **Il (3)** . . . .

. . . .

---

(1) Il comandante del porto o il capo dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
(2) A vela; a vela con motore ausiliario; a motore
(3) Capo dell'ufficio che rilascia la licenza

CARATTERISTICHE DELL'IMBARCAZIONE

Tipo (1) . . . .

Anno di costruzione . . . .

Costruttore . . . .

Materiale impiegato per la costruzione . . . .

. . . .

Pontatura . . . .

Lunghezza f t. . . . . . .m **Larghezza f f** . . . **m**

Larghezza f.f. dello specchio di poppa . . . . .m

Puntale . . . . . . **m** **Stazza lorda** . . . . . . .tonn

Dislocamento (2) . . . . . . .tonn

Comando del timone . . . .

Annotazioni . . . .

. . . .

. . . .

PROPULSIONE VELICA

Numero degli alberi . . . .

Superficie velica (3) . . . . .mq

---

(1) Indicare il tipo di propulsione
(2) Per la navigazione nei bacini svizzeri del lago Maggiore e del lago di Lugano
(3) Vela di normale navigazione + fiocco « genoa »

APPARATO MOTORE

Inamovibile

Numero dei motori installati . . . .

Matricola . . . . . .

. . . .

Costruttore . . . .

. . . .

Modello . . . .

. . . .

Anno di costruzione . . . . . .

Tipo (1) . . . .

. . . . Tempi .

Alesaggio . . . . mm Corsa . . mm

Numero cilindri . . . . Cilindrata . cmc

Potenza massima di esercizio . . CV a . . giri/min

Potenza fiscale . . . .CV Peso kg

Consumo specifico . . gr/CVh

Annotazioni . . .

. . . .

. . . .

Amovibile (2)

Potenza massima di esercizio del motore applicabile . . . CV

Peso . . . . kg

---

(1) Entrobordo, entrofuoribordo Indicare anche il tipo di combustibile impiegato.
(2) Il relativo certificato d'uso deve essere tenuto a bordo

DOTAZIONI DI SICUREZZA ED APPARECCHIATURE SPECIALI

E' fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni previste dal regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n 1154, e successive modificazioni)

Radar

. . . .

. . . . . .

Impianto ricetrasmittente in radiofonia (1)

. . . . . .

. . . .

Data

NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI L'EQUIPAGGIO E LORO QUALIFICA

NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE TRASPORTABILI COMPRESO L'EQUIPAGGIO

(1) **Art.** 49, legge 11 febbraio 1971, n 50

VISTI DI CONVALIDA

Si dichiara che la presente licenza è valida fino al

Data . Il . . . .

Si dichiara che la presente licenza è valida fino al

Data . Il . . . .

Si dichiara che la presente licenza è valida fino al

Data Il . . . . . .

Si dichiara che la presente licenza è valida fino al

Data . . Il . . . .

Si dichiara che la presente licenza è valida fino al

Data . . Il . . . .

Si dichiara che la presente licenza è valida fino al

Data . . . Il . . . .

VISITE OCCASIONALI

AUTORIZZAZIONE A RECARSI ALL'ESTERO

VISITE PERIODICHE QUINQUENNALI

ANNOTAZIONI

TAGLIANDI RELATIVI AL PAGAMENTO
DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N 50

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

(Omissis).

Art. 39 — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della Navigazione, chiunque non osserva una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto

Copertina (formato 85 × 125)

Stemma della
Repubblica italiana

REPUBBLICA ITALIANA

Patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto

Nota per la tipografia copertina in tutta plastica di color rosso Scritti in colore bianco.

Mod M M 60
Mod M.C 2460

Stemma della
Repubblica italiana

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto

N 000 000 (*)

(*) Numero progressivo di tiratura

Mod M M 60
Mod M C. 2460

Velina per lo scarico

N
operazione

SCARICO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE
PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

sigla del compilatore

N 000 000 (*)

(*) Numero progressivo di tiratura

Fotografia
(formato 35 × 45)

Bollo a secco dell'ufficio

Firma del titolare . . . .

Cognome e nome . . . .

. . . .

Data e luogo di nascita . . . .

. . . .

Residenza città . . . . via . . . . . .

Bollo d'ufficio

Marca da bollo

(1) . . . . . .

. . . . .

(1) Firma del capo dell'ufficio che rilascia la patente

Avvertenza: la patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

Stemma della
Repubblica italiana

Patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto

Patente n . . rilasciata da (1) . . . .

. . . .

. . . .

che *abilita* al comando di imbarcazioni a vela e d'imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Bollo d'ufficio

Data .

(2) . . . .

. . . .

Patente n . rilasciata da (1) . . . . . .

. . . .

. . . .

che *abilita* al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa

Bollo d'ufficio

Data . . .

(2)

. . . .

(1) Ufficio che rilascia la patente
(2) Firma del capo dell'ufficio

REVISIONI

VIDIMAZIONI ANNUALI

ANNOTAZIONI
SOSPENSIONI DELLA PATENTE

ANNOTAZIONI

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N 50

Art 1 — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre **leggi** speciali.

Art 20 — Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni **da** diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate;

b) (*Omissis*),

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

d) (*Omissis*).

(*Omissis*)... per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto **sono** previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando **o** alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere **congiunta** con l'abilitazione alla condotta del motore

(*Omissis*)....

Art. 39 — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice della navigazione, chiunque non osserva una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da L. 10.000 a L. 200 000

(*Omissis*)

(802)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Cartiere di Tolentino » S.r.l., con effetto dal 5 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Cartiere di Tolentino », è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1208)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche di Savona Servettaz Basevi S.p.a. di Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerata che la ditta O.M.S. - Officine meccaniche di Savona Servettaz Basevi S.p.a. di Genova ha chiesto di effettuare vari pagamenti anticipati per l'importazione dagli USA di assali per complessivi Dm. 209.095 e $ 27.088 di cui ai mod. B-Import n. 9601095 emesso dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia nel dicembre 1966 per $ 15.396; n. 9601253 emesso nel gennaio 1967 dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia per $ 11.692; n. 1780617 nell'agosto 1966 dal Banco di Sicilia, sede di Genova, per Dm. 148.160 in essere per Dm. 123.935; n. 1780634 emesso nell'agosto 1966 dal Banco di Sicilia, sede di Genova, per Dm. 15.680; n. 7804208 emesso in data 28 novembre 1966 dal Banco di Napoli, sede di Genova, per Dm. 69.480;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che, a fronte dei mod. B-Import innanzi citati la ditta anzidetta ha importato, oltre i termini prescritti la merce relativa al mod. B-Import n. 9601095 di $ 15.396, abbandonando in dogana tutto il rimanente materiale;

Considerato che il Ministro per il tesoro, con decreto numero 23029 del 6 aprile 1972, ha affermato la responsabilità della ditta operatrice in ordine alla contestata violazione comminandole una penalità di L. 5.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche di Savona Servettaz Basevi S.p.a. di Genova nella misura del 5% del controvalore in lire italiane di Dm. 209.095 e $ 27.088.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(1251)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 gennaio 1974.

Limiti massimi di velocità su tutte le strade extraurbane statali e sulle autostrade statali ed in concessione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, e seguenti, in materia stradale ed autostradale;

Visti gli articoli 3 e 103 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il proprio decreto ministeriale 28 novembre 1973, n. 741 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 29 novembre 1973), con il quale sono stati fissati, a decorrere dal 1° dicembre 1973, i seguenti limiti massimi di velocità:

km. 100 sulle strade extraurbane;
km. 120 sulle autostrade;

Ordina

a tutti i conducenti di veicoli a motore, ferme restando tutte le altre limitazioni di velocità più restrittive imposte da altri provvedimenti o disposizioni in vigore, l'osservanza dei suddetti limiti massimi di velocità su tutte le strade extraurbane statali e sulle autostrade statali ed in concessione.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dal predetto testo unico all'art. 103 ed all'art. 91.

Roma, addì 23 gennaio 1974

Il Ministro-Presidente
LAURICELLA

(1345)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « CO.S.P.A. - Sambenedettese pesca Atlantica », con sede in S. Benedetto del Tronto e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 gennaio 1974 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « CO.S.P.A. - Sambenedettese pesca Atlantica », con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita in data 8 luglio 1969 per atto del notaio avv. Paolo Jandelli ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Armando Ferrari.

(1321)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di domanda di cambio cartelle

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 233 Mod. cambio Ric. 5 %. — Data: 4 dicembre 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento. — Intestazione: Cappelluzzo Vittorio, nato in Ariano Irpino il 26 ottobre 1922. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 5. — Capitale: L. 210.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 gennaio 1974

(990)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 13 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	657,90	657,90	658,60	657,90	657 —	657,90	658 —	657,90	657,90	657,90
Dollaro canadese	672,90	672,90	671,70	672,90	668 —	672,90	672,75	672,90	672,90	672,90
Franco svizzero	205,63	205,63	205,90	205,63	207 —	205,60	205,80	205,63	205,63	205,63
Corona danese	100,90	100,90	101 —	100,90	100,50	100,85	100,88	100,90	100,90	100,90
Corona norvegese	113,40	113,40	113,25	113,40	113 —	113,40	113,40	113,40	113,40	113,40
Corona svedese	139,90	139,90	140 —	139,90	139,50	139,90	139,98	139,90	139,90	139,90
Fiorino olandese	231,44	231,44	231,60	231,44	231 —	231,40	231,46	231,44	231,44	231,44
Franco belga	15,918	15,918	15,90	15,918	15,95	15,90	15,9275	15,918	15,91	15,91
Franco francese	131,55	131,55	131,60	131,55	132 —	131,55	131,73	131,55	131,55	131,55
Lira sterlina	1491,10	1491,10	1490 —	1491,10	1480 —	1491,15	1491,25	1491,10	1491,10	1491,10
Marco germanico	240,17	240,17	240,50	240,17	242 —	240,20	240,46	240,17	240,17	240,17
Scellino austriaco	32,68	32,68	32,67	32,68	32,60	32,68	32,64	32,68	32,68	32,68
Escudo portoghese	25,27	25,27	25,25	25,27	25,20	25,27	25,25	25,27	25,27	25,27
Peseta spagnola	11,18	11,18	11,1925	11,18	11,30	11,18	11,17	11,18	11,18	11,18
Yen giapponese	2,26	2,26	2,29	2,26	2,23	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26

Media dei titoli del 13 febbraio 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,350
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,150
» 5 % (Ricostruzione)	98,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,425
» 5 % (Città di Trieste)	99,100
» 5 % (Beni esteri)	97,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,100
» 5,50 % » » 1968-83	93,075
» 5,50 % » » 1969-84	93,425
» 6 % » » 1970-85	98,075
» 6 % » » 1971-86	97,950
» 6 % » » 1972-87	97,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,650
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,800
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,700
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1974

Valuta	
Dollaro USA	657,95
Dollaro canadese	672,825
Franco svizzero	205,715
Corona danese	100,89
Corona norvegese	113,40
Corona svedese	139,94
Fiorino olandese	231,45
Franco belga	15,923
Franco francese	131,64
Lira sterlina	1491,175
Marco germanico	240,315
Scellino austriaco	32,66
Escudo portoghese	25,26
Peseta spagnola	11,175
Yen giapponese	2,26

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'Università di Napoli ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso il secondo policlinico universitario, seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto n. 900.6/III.51/21 in data 11 gennaio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Università di Napoli, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso il secondo policlinico universitario, seconda facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(1274)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Santa Maria dei Battuti » di Treviso ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche presso la scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/C.S.84/3 in data 10 gennaio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Maria dei Battuti » di Treviso, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale stesso.

(1275)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Santa Maria dei Battuti » di Treviso ad istituire un corso annuale di specializzazione in cardiologia per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/C.S.84 in data 10 gennaio 1974 del Ministro per la sanita di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Maria dei Battuti » di Treviso, è autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in cardiologia per infermieri professionali, con sede presso l'ente medesimo.

(1276)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1944 del 2 gennaio 1974 il dott. Silvio Mattia è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria in sostituzione del dott. Giuseppe D'Agostino.

(1269)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Eugenio Spinoglio, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 4 maggio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pavia nel maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(897)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pontremoli

Con deliberazione della giunta regionale n. 7947 in data 19 dicembre 1973 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pontremoli, provincia di Massa Carrara, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(1256)

Approvazione del piano di zona del comune di Carmignano

Con deliberazione della giunta regionale n. 7946 in data 19 dicembre 1973 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Carmignano, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1258)

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano per insediamenti produttivi del comune di Mergozzo

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 259 dell'11 febbraio 1974, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano per insediamenti produttivi relativo al comune di Mergozzo in provincia di Novara.

(1350)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Sterni Egidio, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 6 aprile 1934/D/I, nella forma originaria e precisamente da Sterni a Sternad;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1936 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' modificato il decreto prefettizio datato 6 aprile 1934, numero 9834/D/I, nel senso che il cognome del sig. Egidio Sterni fu Giovanni, nato a Trieste il 13 marzo 1924 e residente a S. Dorligo della Valle-Domio n. 113 è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Sternad.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti familiari:

Struchel Lidia fu Venceslao, nata a Gorizia il 22 ottobre 1929 - moglie;

Sterni Igor, nato a S. Dorligo della Valle il 28 giugno 1952 - figlio;

Sterni Ivo, nato a Trieste l'8 novembre 1956 - figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di S. Dorligo della Valle sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 29 gennaio 1974

p. *Il prefetto*: LAROSA

(1232)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni al bando di concorso nazionale per la progettazione della sede dell'Università degli studi di Salerno

L'art. 11 del bando di concorso 31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 20 giugno 1973, è così modificato:

Commissione giudicatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati da una commissione così costituita:

a) presidente, nominato dall'Università;

b) provveditore alle opere pubbliche della Campania o un suo delegato tecnico;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante della regione Campania;

e) due rappresentanti dell'Università di cui:
uno scelto fra i docenti universitari;
uno scelto fra i funzionari amministrativi;

f) due esperti, rispettivamente in scienza delle costruzioni e in impianti tecnologici, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

g) un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, esperto in edilizia;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti, esperto in edilizia;

i) un rappresentante tecnico, architetto o ingegnere, nominato d'intesa dai comuni di Salerno, Baronissi, Fisciano e Mercato S. Severino.

Un funzionario del ruolo amministrativo dell'Università degli studi di Salerno svolgerà mansioni di segretario senza diritto al voto.

La commissione sarà regolarmente costituita anche nella ipotesi in cui non pervengano, entro il termine inderogabile di giorni trenta dall'apposito invito, le designazioni da parte degli organi o enti interessati, sempre, però, che si raggiunga il numero minimo di nove componenti.

Le deliberazioni della commissione saranno prese a maggioranza e saranno valide purchè siano presenti almeno 2/3 dei membri aventi diritto al voto. Di ogni seduta della commissione sarà redatto regolare verbale.

In caso di parità di voti, è prevalente il voto del presidente.

La commissione terminerà i suoi lavori nei trenta giorni successivi al termine di consegna degli elaborati da parte dei concorrenti.

Il giudizio della commissione sarà inappellabile e verrà reso noto a mezzo stampa.

Il terzo comma dell'art. 12 dello stesso bando è così modificato:

I compensi e gli onorari, per le opere da realizzarsi, verranno computati sulla base delle norme contenute nel disciplinare tipo relativo alle opere di conto del Ministero dei lavori pubblici e verranno computati sulla base delle tariffe professionali vigenti alla data di espletamento degli incarichi conferiti.

Il rettore: DE ROSA

(1351)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof Portella Alfonso ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. De Lollis Cesare, n. 14, primario dell'ospedale Garibaldi di Catania, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1971-72, che si terrà in Roma il giorno 16 luglio 1973 in sostituzione del prof. Portella Alfonso, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 283

(610)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che la dott.ssa Macciotta Giovanna ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il rag. Sellini Alessandro, direttore di sezione, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia che si terrà in Roma il giorno 25 ottobre 1973 in sostituzione della dottoressa Macciotta Giovanna rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 278

(614)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso, per esami, a nove posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino Ufficiale del mese di gennaio 1974, dispensa n. 1, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per esami, a nove posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 4 marzo 1972.

(1244)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1973, n. **35.**

Variazione n. 5 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1974)

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1973, n. **36.**

Costruzione di due centri residenziali studenteschi da realizzarsi nelle città di Potenza e di Matera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la costruzione di due centri residenziali studenteschi, di cui uno da realizzarsi nella città di Potenza e l'altro in quella di Matera.

L'iniziativa è diretta ad agevolare in modo concreto il diritto allo studio ed ha lo scopo di creare valide strutture che offrano agli studenti, maggiormente sottoposti ai disagi causati dalla lontananza dai centri di studio, condizioni favorevoli ad un reale arricchimento culturale e civile.

Art. 2.

Alla costruzione dei due centri provvederanno i comuni di Potenza e Matera, ai quali saranno assegnati in parti uguali i fondi di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 3.

I criteri di costruzione e di gestione dei due centri saranno fissati in apposito regolamento che sarà predisposto dalla competente commissione consiliare permanente, sentiti i comuni di Potenza e Matera, ed approvato dal consiglio regionale entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione dell'iniziativa di cui alla presente legge, valutabile in L 1.000.000.000 farà carico al cap. 373 (di nuova istituzione) del bilancio regionale per l'esercizio 1973 categoria: beni ed opere a carico diretto della Regione « spese per la costruzione di due centri residenziali studenteschi », da prelevarsi mediante riduzione, di pari importo, del cap. 272, « fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ».

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1973, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Capitolo 373 (di nuova istituzione). — Categoria: beni ed opere a carico diretto della Regione. « Spese per la costruzione di due centri residenziali studenteschi » L. 1.000.000.000

In diminuzione:

Capitolo 272. — « Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » L. 1.000.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 30 novembre 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1973, n. **37.**

Anticipazione per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie autoservizi, giusta nota del Ministero dei trasporti n. M.V.O./249 del 6 dicembre 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In connessione con la scadenza del contratto nazionale regolante il trattamento economico del personale delle aziende concessionarie di autoservizi in concessione, avvenuta il 31 dicembre 1972 ed, al fine di dare attuazione alla soluzione ponte per il periodo 1º gennaio 1973-30 giugno 1974, già concordata presso il Ministero del lavoro, la Regione disporrà a favore delle singole aziende che applicano la normativa ANAC la erogazione per la complessiva somma di L. 405.000.000, di cui due terzi della spesa graverà a carico dell'esercizio finanziario 1973 ed un terzo a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1973, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Capitolo 10-*ter* (di nuova istituzione). — Titolo III, entrate extra tributarie. « Assegnazioni del Ministero dei trasporti a copertura delle somme da erogare alle aziende concessionarie di autoservizi per la corresponsione di miglioramenti economici al personale da esse dipendente » L 270.000.000

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1973, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Capitolo 67 (di nuova istituzione). — Categoria: personale in attività di servizio: « Somme da erogare alle aziende concessionarie di autoservizi per la corresponsione di miglioramenti economici al personale da esse dipendente » L. 270.000.000

Art. 4.

La quota di L. 135.000.000, relativa all'esercizio 1974, farà carico allo stesso o corrispondente capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 21 dicembre 1973

VERRASTRO

(1199)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740440)